
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Riscossione di contributi previdenziali: l'opposizione instaura un ordinario processo di cognizione

In tema di riscossione di contributi previdenziali, la natura del giudizio di opposizione a cartella esattoriale, che si riverbera sul regime impugnatorio, è di giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, nel quale la cartella esattoriale costituisce non un atto amministrativo, ma un atto della procedura di riscossione del credito e il cui esito, ove il credito contributivo venga accertato in misura inferiore a quella azionata, può sfociare non già in un accoglimento sic et simpliciter dell'opposizione, sibbene nella condanna dell'opponente a pagare la riaffermata minor somma.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.9.2014, n. 18721

...omissis...

6. Il Tribunale ha, peraltro, esplicitamente qualificato l'azione proposta come opposizione all'esecuzione (qualificazione rilevante ai fini dell'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile: v.Cass, SU, 4617/2011) e l'attuale ricorrente avrebbe dovuto svolgere le censure in sede di appello per cui, avendo invece proposto, inammissibilmente, ricorso per Cassazione, non può più pretendere di rimettere in discussione la questione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione per tardività, ormai chiusa per intervenuto giudicato.

7. Va anche ribadita, per completezza, in tema di riscossione di contributi previdenziali, la natura del giudizio di opposizione a cartella esattoriale, che si riverbera sul regime impugnatorio, quale giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, nel quale la cartella esattoriale costituisce non un atto amministrativo, ma un atto della procedura di riscossione del credito (v., fra le altre, Cass. 13982/2007) e il cui esito, ove il credito contributivo venga accertato in misura inferiore a quella azionata, può sfociare non già in un accoglimento sic et simpliciter dell'opposizione, sibbene nella condanna dell'opponente a pagare la riaffermata minor somma (v., da ultimo, Cass. 26395/2013)".

8. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

9. La parte ricorrente ha depositato memoria.

10. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, non infirmato dai rilievi critici della parte ricorrente, e il ricorso va dichiarato inammissibile.

11. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

12. In considerazione dell'esito del giudizio e dell'epoca in cui è iniziato (successivamente al 30 gennaio 2013, avuto riguardo, a tal fine, alla stregua dei principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario), sussistono le condizioni - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'art. 13, comma 1-quater - per la declaratoria della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 100,00 per esborsi, ed Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso spese forfettarie in misura del quindici per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 3, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso D.P.R. n. 115, ex art. 13, comma 1-bis citato.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2014

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice